

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "UNIONE FARMACISTI"
in sigla "UNIFAR".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1)

E' costituita una associazione denominata: "UNIONE FARMACISTI" in sigla "UNIFAR".

Articolo 2)

L'Associazione "UNIONE FARMACISTI" ha sede in Napoli Via Francesco Arnaldi n. 65 - CAP 80126.

La sede può essere trasferita con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 3)

L'Associazione "UNIONE FARMACISTI" - ente non commerciale senza fini di lucro - è associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei soci, con particolare attenzione all'organizzazione di attività finalizzate allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti tra farmacisti non titolari, alla collaborazione e allo studio di tutti quei provvedimenti che possono riguardare i

farmacisti non titolari nonché al coordinamento dello studio dei problemi professionali e proporre le soluzioni.

L'Associazione, inoltre, è costituita con la specifica finalità di consolidare, attraverso l'organizzazione o la partecipazione a corsi, congressi o seminari, ed attività universitarie, la preparazione del socio in tutti gli aspetti che possano essere utili ad una corretta e completa formazione professionale; collaborare con gli Ordini dei Farmacisti per l'espletamento dei compiti a loro affidati, mantenendo rapporti con le Presidenze ed i Consigli; esaminare ogni problema di categoria che sarà sottoposto; promuovere intese tra farmacisti non titolari, nei riguardi e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti; promuovere e sviluppare un coordinamento nazionale tra i farmacisti non titolari.

L'associazione nasce come ente non commerciale ai sensi degli articoli 1/9 del Decreto Legislativo n. 460/1997, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, agevolare ed attuare iniziative di carattere culturale, sociale, artistico, ricreativo, non discriminanti in materia di razza, di lingua, di culto e di sesso, atte a migliorare l'impiego del tempo libero, di "non lavoro" dei soci e con il fine di favorire un sereno incontro degli stessi e dei loro familiari per reciproci scambi di idee e conoscenze.

L'associazione potrà, altresì, svolgere ogni altra attività che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, si riterrà utile e proficua per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'associazione privilegia le iniziative a più larga partecipazione dei soci e, pur non aderendo espressamente a nessuna organizzazione per il tempo libero, può realizzare iniziative comuni, affiliandosi ad altre consimili associazioni.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali l'associazione potrà:

- organizzare e gestire eventi e manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti;
- promuovere iniziative editoriali;
- collaborare con enti anche gestendo in proprio progetti culturali;
- promuovere e gestire corsi di formazione;
- realizzare qualunque altra iniziativa utile al raggiungimento dei suoi scopi, ricercando in particolare una collaborazione positiva con enti pubblici e privati, e a quanti altri abbiano comunanza di obiettivi con gli scopi dell'associazione;
- realizzare progetti culturali anche utilizzando sovvenzioni e contributi della Comunità Europea;
- dotarsi di tutte le attrezzature e gli impianti utili e necessari;
- compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie ritenute opportune dagli organi sociali per il miglior perseguimento degli scopi sociali e per lo svolgimento della propria attività;
- stipulare accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati;

- accettare proventi, derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di beni mobili, immobili e immateriali e di attrezzature, impianti e arredamenti.

Per tutte le attività espresse e per tutto ciò che risulterà necessario all'espletamento dei fini istituzionali, l'associazione potrà richiedere contributi e/o finanziamenti o anche sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e Privati ed ai soci, precisando, che in quest'ultimo caso le somme versate dai soci non saranno produttive di interessi.

Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà:

- organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti di attuazione, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- usufruire di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie erogate dalla Comunità Economica Europea.

TITOLO II

PATRIMONIO

Articolo 4)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili, immobili ed immateriali che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dalle quote associative;

- c) dai redditi dei beni patrimoniali;
- d) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni;
- e) dai lasciti, legati, donazioni e da ogni altra entrata.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 5)

I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) soci fondatori (lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo);
- b) soci ordinari (lo sono coloro che vengono ammessi a far parte dell'associazione con delibera del Presidente e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori); appartengono a questa categoria i farmacisti non titolari che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Presidente con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dai soci fondatori, ed ha effetto dalla data della delibera presidenziale;
- c) soci onorari (lo sono tutti coloro che, in considerazione di meriti, vengono ammessi all'associazione senza pagamento di quota associativa);

d) soci sostenitori (lo sono tutti coloro - persone fisiche o giuridiche - che, pur non essendo farmacisti non titolari, oppure essendo farmacisti titolari, condividono le finalità dell'associazione e ne sostengono finanziariamente le attività; tali soci non hanno diritto di voto attivo e passivo); appartengono a questa categoria coloro che facciano richiesta di ammissione al Presidente con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dai soci fondatori, ed ha effetto dalla data della determina presidenziale.

Articolo 6)

Gli associati, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Presidente e con il voto favorevole della maggioranza del consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate nei modi e termini che saranno fissati dal Presidente e con il voto favorevole della maggioranza del consiglio direttivo.

Le quote versate non sono rivalutabili e non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

Articolo 7)

Gli associati, con le eccezioni esplicitamente previste all'articolo 5), indipendentemente dalle categorie associative cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto attivo e passivo. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Presidente e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Articolo 8)

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente. Tale qualità oltre che per morte o per recesso da comunicarsi con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell'anno in corso al Presidente, si perde per esclusione deliberata dal Presidente e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori in caso di:

a) cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o ritardo nel pagamento delle quote associative di oltre un mese a decorrere dal termine fissato per il pagamento;

b) violazione delle norme etiche e statutarie;

c) interdizione, inabilitazione o condanna dell' associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'adozione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione.

TITOLO IV

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 9)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei probiviri.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 10)

L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza); rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge

e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 11)

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Articolo 12)

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato con qualsiasi mezzo che ne consenta una data certa almeno otto giorni prima della data fissata od, in casi d'urgenza, due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Articolo 13)

Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la propria responsabilità il Presidente non ha voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono ammessi voti per corrispondenza.

Articolo 14)

L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario nominato nell'assemblea.

Articolo 15)

Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per alzata di mano.

Articolo 16)

Possono essere fondati in altre province, e anche all'estero, Club affiliati all'associazione.

Tali Club avranno una gestione autonoma regolata dal presente statuto. L'affiliazione deve essere accettata e deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Club affiliati adotteranno come unico nome e logo il nome ed il logo dell'associazione e potrà essere autorizzato l'inserimento del nome della città di appartenenza.

Tutte le iniziative organizzate dai Club affiliati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Annualmente il Consiglio Direttivo dell'associazione stabilirà una quota di affiliazione che comprenderà: consulenza per fondazione Club; utilizzo del logo in esclusiva per la Città sede del Club affiliato; fornitura del seguente materiale: cartelline, carta da lettere e buste, tessere soci, materiale pubblicitario per promuovere il Club e quanto di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di affiliazione sarà costituita da: quota annuale fissa e quota percentuale sulle iscrizioni dei soci.

L'affiliazione sarà perfezionata tramite apposito contratto di affiliazione.

Annualmente tutti i Presidenti dei Club affiliati si riuniscono con Il

Consiglio Direttivo dell'Associazione per:

- rendiconto sull'andamento delle attività del Club affiliato;
- fornire indicazioni, a carattere consultivo, sulle linee generali del Club.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17)

L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da tre o cinque membri, nominati dall'assemblea, di cui la maggioranza scelta tra i soci fondatori, con le modalità previste dall'art. 12 e ss.; essi durano in carica tre anni, e sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di carica, e sono rieleggibili. Il consiglio elegge annualmente al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un segretario.

Articolo 18)

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

Articolo 19)

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e previa documentazione scritta.

Articolo 20)

Il consiglio direttivo è convocato con qualsiasi mezzo idoneo a fornire una data certa da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 21)

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a due riunioni consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica di consigliere.

Articolo 22)

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal vice Presidente.

Articolo 23)

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull' ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere il bilancio consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; contrarre mutui e prestare garanzie reali e personali, contrarre obbligazioni cambiarie; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

TITOLO VII

PRESIDENTE

Articolo 24)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Viene eletto dal Consiglio direttivo, qualora sia formato, tra i suoi membri, dura in carica un anno e può essere riconfermato una o più volte.

Qualora, invece, il Consiglio Direttivo non sia formato, il Presidente, che funge da amministratore unico, ha durata di carica annuale e per i primi cinque anni è estratto a sorte tra i nominativi dei soli soci fondatori. Terminato il ciclo quinquennale, esso ricomincia dal primo presidente e così via di anno in anno.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

TITOLO VIII

BILANCIO - UTILI

Articolo 25)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al

programma dell' attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'eventuale raccolta occasionale di fondi sarà documentata con rendiconto separato ai sensi di legge.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma, ed eventuali rendiconti separati, verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Articolo 26)

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 27)

Il Collegio è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra i soli soci onorari e resta in carica cinque anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente secondo equità, in qualità di arbitro irrituale e senza formalità di procedura, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e l'associazione e che non siano indisponibilmente riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio intenda sottoporgli. Decide inoltre sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi.

TITOLO X

SCIoglimento

Articolo 28)

L'associazione ha durata indeterminata.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di

cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI

RINVIO

Articolo 29)

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le
norme di legge vigenti in materia.

F.to: ALOIA RAFFAELE

F.to: BERNARDINI LUCA

F.to: ZACCARO VINCENZO